

La sicurezza del prodotto e la circolazione delle merci

L'evoluzione attuale delle normative e della giurisprudenza in Svizzera

di Barbara Klett*

Il legislatore europeo e quello svizzero lavorano da decenni sul principio secondo il quale i prodotti non devono mettere in pericolo la vita umana. Da questo principio incontestato scaturisce una serie di normative armonizzate a livello internazionale, ciò in considerazione della rilevanza sovranazionale del commercio di merci.

Il diritto svizzero della sicurezza dei prodotti comprende sostanzialmente la Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) – la quale è entrata in vigore il 1° luglio 2010 – la Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOT) e l'Ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). La LSPro mira all'armonizzazione delle norme relative alla sicurezza dei prodotti tra il mercato svizzero e quello europeo e si allinea alla direttiva dell'UE sulla sicurezza dei prodotti in generale (direttiva 2001/95/CEE).

Mentre la LSPro ha come scopo quello di uniformare gli standard di sicurezza richiesti a produttori e importatori in Svizzera e in Europa, la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP) regola la responsabilità del produttore nel caso in cui un prodotto difettoso cagioni la morte o lesioni corporali a una persona oppure un danno o la distruzione di una cosa, che per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. Entrambe le normative perseguono lo scopo di rafforzare il livello di sicurezza in Svizzera e di raggiungere uno standard di sicurezza compatibile con la legislazione europea in materia.

Condizioni per l'immissione in commercio di prodotti

I prodotti immessi nel mercato – considerato un loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile – non devono rappresentare un pericolo per la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. Tale principio vale sia per i prodotti fabbricati all'interno della Svizzera che per quelli importati.

Per i prodotti che rientrano nell'Accordo sul re-



ciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) tra l'UE e la Svizzera vale un accesso agevolato al mercato. Qualora i prodotti non rientrino nel gruppo sopra citato, questi possono entrare in Svizzera in virtù del principio «Cassis de Dijon». Ciò vale tuttavia a condizione che la Svizzera non preveda per i prodotti in questione alcuna eccezione esplicita al principio «Cassis de Dijon». Prodotti che non possono essere importati in Svizzera né in virtù del principio «Cassis de Dijon» né dell'accordo MRA. In questi casi i prodotti devono soddisfare i requisiti svizzeri e devono poterlo dimostrare anche sulla base della procedura prevista dal diritto svizzero.

La legge federale sulla sicurezza dei prodotti

La LSPro ha come scopo quello di garantire la sicurezza dei prodotti – regolando l'immissione in commercio di prodotti a scopo commerciale o professionale – e di agevolare il libero scambio internazionale delle merci – grazie al ravvicinamento alle norme dell'unione europea per mezzo della riduzione di ostacoli tecnici al commercio. La legge impone al produttore, all'importatore e al distributore anche dopo l'immissione del prodotto, una serie di obblighi che qui di seguito approfondiremo.

I prodotti possono essere immessi in com-

mercio, se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. Questa esigenza va considerata adempiuta quando i prodotti soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'art. 4 LSPro oppure, se tali requisiti non definiti, corrispondono allo stato della scienza e della tecnica. Inoltre vanno considerate condizioni supplementari regolate nella LSPro. Gli obblighi previsti per l'immissione in commercio incombono in primo luogo al produttore ed a titolo sussidiario all'importatore, al distributore o al prestatore di servizi.

Obblighi consecutivi all'immissione in commercio

Anche dopo l'immissione in commercio, produttore o l'importatore che immette in commercio un prodotto destinato al consumo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi consecutivi all'immissione in commercio. Il produttore o l'importatore che immette un prodotto in commercio deve, nell'ambito della sua attività, adottare misure idonee, per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione di un prodotto, per individuare i pericoli che possono derivare dall'utilizzazione normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Inoltre essi devono inoltre garantire la rintracciabilità

del prodotto e poter prevenire eventuali pericoli. La legge elenca in modo esemplare le misure adottate per prevenire il pericolo, come avvertenze, blocco delle vendite, ritiro dal mercato o richiamo del prodotto.

Denuncia e collaborazione

Nel caso in cui il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio constata che o abbia ragione di presumere che il suo prodotto mette in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi deve comunicarlo senza indugio all'organo di esecuzione competente. La denuncia deve contenere tutte le informazioni che consentono un'identificazione precisa del prodotto e una descrizione completa del pericolo che può derivare da tale prodotto. Inoltre con la denuncia si devono notificare le misure adottate per prevenire il pericolo.

Destinatario degli obblighi

In primo luogo gli obblighi consecutivi all'immissione incombono al produttore o all'importatore. Tuttavia anche il distributore o il terzo che immette in commercio un prodotto deve contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e quindi anche a quest'ultimo incombono gli obblighi consecutivi all'immissione. Il distributore deve collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio e deve adottare misure che rendano possibile un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti.

Responsabilità sulla base della legge federale sulla sicurezza dei prodotti

La LSPro non contiene disposizioni in materia di responsabilità. Le conseguenze della violazione degli obblighi per l'immissione e quelli consecutivi sono da considerarsi sulla base della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) e secondo il codice delle obbligazioni (CO).

1. Violazione degli obblighi per l'immissione in commercio

Il produttore e l'importatore sono responsabili anzitutto secondo la legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti, per il danno cagionato da un prodotto difettoso. La LSPro offre un ulteriore fondamento oltre alla responsabilità causale appena menzionata. La LSPro statuisce degli obblighi di protezione che istituiscono una posizione di garante a colui che immette un prodotto in commercio. Violando questi obblighi, colui che immette un prodotto in commercio agisce in modo illecito. La violazione della prescritta norma protettiva può dunque riportare conseguenze penali e civili. L'immettente è responsabile quindi, se omette di verificare, che il prodotto, il quale vorrebbe immettere in commercio, soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e tra questa omissione e il danno vi è un nesso causale ipotetico, allorquando il debito



comportamento avrebbe precluso il verificarsi del danno.

2. Violazione degli obblighi consecutivi all'immissione in commercio

Le considerazioni sugli obblighi per l'immissione in commercio vanno considerate anche per la violazione degli obblighi consecutivi all'immissione in commercio. In alternativa alla responsabilità causale ai sensi della LRDP vi può essere in aggiunta una responsabilità secondo le norme generali di responsabilità quando vengono violati gli obblighi stabiliti dalla LSPro. Decisivo, in relazione con gli obblighi consecutivi all'immissione in commercio, è che, una possibile responsabilità non si limita soltanto sul produttore in senso stretto. Anche il distributore può essere reso responsabile se viola gli obblighi stabiliti dalla LSPro. Secondo il concetto della LSPro quest'obbligo non sussiste soltanto verso il proprio acquirente, ma anche verso terzi. In vista del fatto che, la LSPro estende la cerchia degli immettenti ad un ampio raggio, la nuova disposizione in materia di responsabilità in relazione con l'immissione in commercio di prodotti è di grande importanza pratica.

Qui di seguito sono esposte le disposizioni in materia di responsabilità ai sensi della LRDP.

Responsabilità ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danno ai prodotti

La Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) disciplina la responsabilità di diritto privato del produttore, quasi-produttore o importatore.

Prodotto

Sono considerati prodotti ogni bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile e l'elettricità. Prodotto ai fini della LRDP è dunque non soltanto il prodotto finito per il consumatore, ma anche una parte componente e una materia prima.

Difetto

Un prodotto è difettoso quando non offre la si-

curezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Da considerare sono innanzitutto la sua presentazione del prodotto, l'uso al quale esso può essere ragionevolmente destinato, e il momento della sua messa in circolazione. Il difetto del prodotto dunque va sempre riportato a una violazione dell'obbligo di diligenza del produttore: o è difettoso lo sviluppo, o la costruzione oppure la produzione del prodotto, oppure le informazioni a riguardo del prodotto sono insufficienti. Un prodotto però non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro prodotto più perfezionato sia stato messo in circolazione successivamente ad esso.

Produttore e «quasi produttore»

La LRDP consente al consumatore di far valere la pretesa contro qualsiasi ditta che abbia avuto a che fare con la produzione o la distribuzione del prodotto. È considerato produttore ai sensi della LRDP anzitutto colui che produce il prodotto finito, una materia prima o una parte componente. Prodotto-re è dunque ai sensi della legge anche una ditta fornitrice oppure una ditta fornitrice di componenti. La LRDP subordina all'immissione in commercio del prodotto. Per questo motivo sottostanno alla legge i produttori stranieri quando immettono il loro prodotto in commercio svizzero e qualora quest'ultimo cagiona dei danni. Al contrario produttori svizzeri possono essere presi in causa per il danno cagionato da un loro prodotto immesso nel commercio nell'unione europea secondo i regolamenti dell'unione europea. Il fatto che il prodotto sia stato messo in commercio per l'estero dal produttore stesso oppure da terzi non ha importanza sulla responsabilità del produttore. Inoltre il concetto di produttore include anche il cosiddetto «quasi produttore». Per definizione il «quasi produttore» è chiunque si presenta come produttore apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto. Senza significato è che, l'apporte di un segno distintivo sia ammissibile o meno. L'importatore viene per legge parificato al produttore.

I danni da rimborsare

La responsabilità per danno da prodotti comprende tutti i danni cagionati da prodotti difettosi. Non si tratta dunque di danni ai prodotti stessi, ma di danni causati da essi. Per legge vengono menzionati come danni la morte o lesioni corporali a una persona, un danno o la distruzione di una cosa che, per sua natura, sia normalmente destinata all'uso o consumo privato e che sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per fini privati. Danni a beni di uso commerciale e danni al diritto patrimoniale, come per esempio la perdita della produzione o il mancato guadagno, non sono compresi nel campo d'applicazione della LRDP. Possono però sottostare ad altre norme sulla responsabilità previste nel codice delle obbligazioni o nel codice civile.

Responsabilità oggettiva

La responsabilità del produttore è oggettiva. Il produttore è dunque responsabile indipendentemente da un'eventuale colpa. Il presupposto per una responsabilità è che il prodotto sia stato immesso in commercio in Svizzera. La LRDP prevede delle eccezioni importanti dalla rigida responsabilità causale. Il produttore per esempio non deve rispondere per prodotti difettati che non ha immesso lui stesso in commercio oppure quando il difetto al prodotto è apparso solo dopo averlo immesso in commercio.

Giurisprudenza in materia

Sia la LSPro sia la LRDP contengono molti termini giuridici indefiniti, i quali devono essere concretati dalla giurisprudenza e dalla prassi giuridica. Il Tribunale federale ha avuto la possibilità negli ultimi anni di entrare in merito su alcuni aspetti giuridici della LSPro e della LRDP. Dall'entrata in vigore della LRDP alcune vertenze riguardanti la responsabilità per i prodotti sono state sottoposte al Tribunale federale il quale ha avuto modo di chiarire e definire alcuni principi fondamentali:

Sulla nozione di difetto e onore probatorio

Nel 2007 il Tribunale federale si è espresso in merito ad una caffettiera esplosa durante la sua utilizzazione. Il Tribunale federale ha definito la nozione di difetto ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LRDP. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, malgrado esso sia utilizzato in modo idoneo all'uso prefisso. Per quanto riguarda l'onore probatorio il danneggiato non deve provare l'origine del difetto, ma unicamente dimostrare che il prodotto non offriva la sicurezza che il consumatore medio poteva legittimamente attendersi. Quando un incidente avviene in concomitanza con l'utilizzazione di un prodotto, la prova del concatenamento dei fatti che hanno condotto al verificarsi del danno avviene, di principio, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante (DTF 133 III 81).

Sulla manipolazione del prodotto non prevedibile

Il Tribunale federale ha stabilito nel 2010 che il produttore non risponde, per una manipolazione del prodotto successiva alla messa in funzione dello stesso, nel caso concreto una finestra. Il Tribunale federale ha qualificato la negligenza del personale di pulizia, che non ha richiuso correttamente il lucernario, come una manipolazione successiva del prodotto, che il produttore non poteva prevedere (Decisione del 29 giugno 2010, 4A_255/2010).

Le istruzioni per l'uso

Il Tribunale federale conferma una colpa propria dell'utente, la quale utilizzando un ferro da stiro a vapore si ustiona il viso togliendo il coperchio al serbatoio d'acqua. La corte suprema ribadisce che le istruzioni per l'uso devono essere studiate accuratamente prima della prima messa in funzione del prodotto. Il Tribunale federale ha dunque ridotto la responsabilità del produttore del 20% considerando la colpa propria dell'utente per non aver osservato le istruzioni per l'uso (Decisione del 4 ottobre 2010, 4A_319/2010).

I rischi della ricerca

La responsabilità per danno da prodotti non copre i rischi dello sviluppo, e cioè i rischi imprevedibili, non identificabili quando il prodotto viene messo in circolazione tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche. Nel 2011 il Tribunale federale si è confrontato per la prima volta con i rischi della ricerca legati a una protesi dell'anca difettosa. Il difetto della protesi consisteva nella precoce usura di quest'ultima. Secondo la normativa il produttore non è responsabile se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui fu messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto. Al momento dell'operazione del paziente – nel 1996 – non si era a conoscenza di questa carenza. In nessuna pubblicazione scientifica di allora, infatti, risultava un'usura precoce della protesi. Per questo motivo il Tribunale federale ha escluso una responsabilità per danno da prodotti ai sensi della LRDP del produttore della protesi. (DFT 137 III 226)

Sui difetti nella funzionalità

Il fatto che un prodotto non funzioni non è di principio rilevante per la responsabilità ai sensi della sicurezza dei prodotti. Nel contesto di un estintore la mancata funzionalità presenta un difetto ai sensi della normativa sulla sicurezza dei prodotti. Un estintore ha come scopo di spegnere un incendio e quindi difendere dal pericolo. La sua funzionalità è dunque in uno stretto rapporto con la sicurezza, se l'estintore non funziona correttamente, non è nemmeno garantita la sicurezza che una persona legittimamente si possa aspettare. Per questo motivo il Tribunale federale ha deciso che un difetto nella funzionalità di un prodotto, per il quale

la sicurezza e la funzionalità sono in stretto rapporto, corrisponde ad un difetto ai sensi delle normative in questione (Decisione del 5 settembre 2013, 2C_13/2013).

Conclusione

La Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) e la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP) hanno come fine essenziale quello di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone. La LSPro – entrata in vigore il 1° luglio 2010 – segue inoltre l'obiettivo di abbattere gli ostacoli tecnici del commercio internazionale, adeguando le normative svizzere a quelle dell'unione europea. La codificazione degli obblighi legati all'immissione sul mercato di soli prodotti sicuri e il dovere di intraprendere misure preventive atte al riconoscimento di pericoli estende le incombenze degli operatori. Gli obblighi consecutivi all'immissione in commercio non rappresentano una novità per le aziende che operano a livello europeo, molti operatori possono rifarsi a strutture già esistenti e, se necessario, completarle con uno sforzo limitato.

La LSPro protegge così il consumatore e utente garantendo la messa sul mercato di prodotti sicuri e dall'altra parte permette ai produttori svizzeri di partecipare al mercato europeo. La LSPro determina dunque quando un prodotto è sicuro e quali sono gli obblighi dei produttori e degli importatori per garantire questa sicurezza anche dopo la messa in commercio. La LRDP invece, trova applicazione quando un prodotto difettoso riporta danni alle persone o alle cose, regolando dunque la responsabilità del produttore, quasi-produttore o importatore.

barbara.klett@eversheds.ch

**Barbara Klett*

*LL.M, Avvocato specialista FSA responsabilità civile e diritto assicurativo
Partner nello studio legale Eversheds SA*

